# MINISTERO DEL TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

DIVISIONE V

*Protocollo n. 180092*

**CIRCOLARE N. 63**

Roma, 28 ottobre 1991

OGGETTO: **Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 1991.**

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;*

*Alle Amministrazioni centrali dello Stato;*

*Alle Ragionerie centrali presso le Amministrazioni centrali dello Stato;*

*Ai Servizi ed Uffici di ragioneria presso le Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato;*

*Alle Ragionerie regionali dello Stato;*

*Alle Ragionerie provinciali dello Stato;*

*All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia (Servizio rapporti col Tesoro);*

*Al Magistrato alle acque - Venezia, al Magistrato per il Po ed al rispettivo Ufficio di ragioneria - Parma;*

*Alle Delegazioni regionali della Corte dei conti;*

*Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Magistrato per il Po - Parma;*

*Ai Tribunali amministrativi regionali;*

*Alle Avvocature distrettuali dello Stato;*

*Alle Prefetture;*

*Alle Intendenze di finanza;*

*Alle Direzioni provinciali del Tesoro;*

*Alla Tesoreria centrale dello Stato;*

*Alle Sezioni di tesoreria provinciale.*

e, per conoscenza:

*Alla Corte dei conti;*

*All? Aziende autonome dello Stato;*

*All'Istituto superiore di sanità;*

*All'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;*

*Ai Commissari o Rappresentanti del Governo per le Regioni a statuto ordinario e per le Regioni a statuto speciale;*

*Alle Ragionerie delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale;*

*Alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.*

# SOMMARIO

## Titolo I — ENTRATE

Paragrafo 1° — *Adempimenti da osservarsi per i versamenti dei fondi e resa della contabilità* *Pag.* -

## Titolo II — SPESE

Paragrafo 1° — *Limiti di emissione dei titoli di spesa* . . . . . *Pag.*

Paragrafo 2° — *Spese da sistemare:*

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento . . . . . »

B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute . . . . . »

C) Trasporto degli ordini di accreditamento . . . . . »

D) Ordinativi diretti, non pagati entro il 31 dicembre 1991 . . . . . »

E) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilità speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 1991. . . . . »

F) Rimanenze di importi non superiori alle lire 10.000 su singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 1991 . . . . . »

G) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981) »

H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 . . . . . »

Paragrafo 3° — *Adempimenti delle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato*. . . . . »

Paragrafo 4° — *Spese fisse e pensioni - Adempimenti delle Direzioni provinciali del tesoro* »

Paragrafo 5° — *Adempimenti del mese di dicembre 1991:*

A) Annotazioni da apporre sui titoli. . . . . »

B) Debito pubblico . . . . . »

Paragrafo 6° — *Prescrizione e perenzione amministrativa* . . . . . »

## Titolo III — PATRIMONIO

Paragrafo 1° — *Contabilità dei beni mobili e immobili:*

A) Contabilità dei beni mobili . . . . . *Pag.*

B) Contabilità dei beni immobili. . . . . »

*Allegato:*

— Calendario degli adempimenti. . . . . »

Per opportuna norma degli Uffici in indirizzo, ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni, si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla chiusura delle contabilità per l'anno finanziario 1991 raccomandandone l'osservanza.

*N.B.* — Per motivi tecnici connessi con il sistema di elaborazione del Servizio di tesoreria, diversi adempimenti non possono essere effettuati entro i termini prescritti dalla vigente normativa, con conseguenti ripercussioni nelle successive operazioni di chiusura delle contabilità. Pertanto, i termini indicati nella presente circolare, in attesa di una revisione generale della materia, s'intendono anche per l'esercizio 1991, prorogati fino ad un massimo di giorni 15.

# TITOLO I — ENTRATE

## Paragrafo 1°

### *ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E RESA DELLA CONTABILITÀ*

Per le entrate erariali, le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato compileranno e trasmetteranno, entro il 5 gennaio, agli Uffici che amministrano le entrate stesse gli elenchi mod. 55 T. e 55 T. (riepilogo) per i versamenti riguardanti l'esercizio 1991 (competenza e residui).

Sempre nello stesso termine le Sezioni di tesoreria provinciale compileranno, per i versamenti in conto dell'esercizio 1991 ed esercizi precedenti, gli allegati *A/B* al modello 59 T.

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, circa l'invio entro il 10 gennaio alle Ragionerie centrali presso le varie Amministrazioni ed alla Direzione generale del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato come da istruzioni emanate da questo Ministero - Ragioneria generale dello Stato — con le circolari n. 1, del 10 gennaio 1973 e n. 53, del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69, del 21 ottobre 1974 per i capi dall'XI al XXVII, con circolare n. 97, del 28 dicembre 1974, e lettera n. 100469, del 14 aprile 1975 per il capo XXVIII e con circolare n. 7, del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per i capi XXX, XXXI, XXXII e XXXIII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Si rammenta che i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative devono concordare alla fine dell'esercizio 1991 con i dati degli allegati *A/B* al mod. 59 T. delle Sezioni di tesoreria provinciale, sia per la competenza che per i residui.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti, dopo l'invio delle contabilità amministrative che gli Uffici sono tenuti a rendere in base al 3° comma del presente paragrafo, devono essere tempestivamente segnalate, oltre che alla Direzione generale del tesoro (Div. V), alle Ragionerie centrali competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dalle Ragionerie centrali e provinciali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato - I.G.S.S.M.

Si rammenta che con il 15 marzo 1992 scade il termine utile per prenotare, a cura delle Ragionerie interessate le variazioni nella imputazione di versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze.

Detto termine si applica anche alle richieste di variazioni alle entrate fuori bilancio.

Si richiama altresì l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso, debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre».

Successivamente al 15 marzo, e non oltre il 31 dello stesso mese, eventuali richieste di variazioni ai versamenti dovranno essere rivolte alla Direzione generale del tesoro (Div. V), la quale provvederà ad informare la Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. (Div. VI), la competente Sezione di tesoreria provinciale per i conseguenti aggiornamenti delle relative scritture contabili, nonché la Ragioneria provinciale dello Stato interessata.

Su richiesta delle Ragionerie competenti, le Sezioni di tesoreria provinciale forniranno tempestivamente le informazioni relative alle variazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 1992, riferite ai versamenti eseguiti nell'esercizio in chiusura.

Per gli indicati termini del 15 e 31 marzo, non trova applicazione la proroga stabilita nel precedente *N.B.* di pag. 7.

Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti alla Direzione generale del tesoro, alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Ragioneria centrale competente.

# TITOLO II — SPESE

## Paragrafo 1°

### *LIMITI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA*

Considerato che gli adempimenti successivi all'emissione dei titoli di spesa, sia individuali che collettivi, richiedono un congruo periodo di tempo, è necessario che i titoli di spesa, tenuto conto delle notevoli difficoltà che si hanno alla chiusura dello esercizio, pervengano alle competenti Ragionerie entro il 25 novembre, per non compromettere la loro estinzione. È necessario che gli ordini di accreditamento vengano emessi dalle varie Amministrazioni con un congruo anticipo rispetto alla predetta data per consentire l'emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie.

Si raccomanda, pertanto, alle Ragionerie centrali nonchè alle Ragionerie regionali e provinciali, autorizzate queste ultime ad esercitare il controllo sui titoli di spesa in forza della legge 17 agosto 1960, n. 908, di avere cura che entro il termine del 15 dicembre — termine che trova la sua ragione d'essere nel presupposto della riscossione da parte del creditore entro il 31 dicembre — il titolo possa completare il suo *iter* ed essere disponibile presso le Sezioni di tesoreria provinciale per il tempestivo pagamento.

Si raccomanda di limitare, per quanto possibile, nella imminenza della chiusura dell'esercizio, l'emissione di titoli di spesa ai soli casi in cui sia legittimata a riscuotere una sola persona.

Deve essere prudentemente valutata la emissione di ordinativi da trarre su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto, laddove sia ragionevolmente prevedibile la difficile estinzione del titolo stesso entro il 31 dicembre.

Tuttavia, oltre il detto termine del 25 novembre, eccezionalmente potranno continuare ad emettersi, in conto dell'esercizio finanziario 1991 ed esercizi precedenti, titoli individuali o collettivi che riguardino stipendi od altri assegni dovuti al personale, nonchè titoli di spesa da commutarsi in quietanza di entrata o da estinguere mediante accreditamento in conti correnti presso la Tesoreria centrale oppure mediante commutazione in vaglia del tesoro, sempre quando si preveda che possano essere estinti entro il 31 dicembre.

Il termine del 25 novembre non riguarda, ovviamente, i titoli indicati al successivo paragrafo 2°, lettera F).

I buoni di prelevamento in contanti, emessi da funzionari delegati residenti fuori del capoluogo di provincia, vanno pagati esclusivamente presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, quando l'estinzione avviene nel mese di dicembre.

Si invitano i funzionari delegati, che emettono entro il 30 novembre 1991 buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli Uffici finanziari o postali, di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda, ai suddetti Uffici pagatori, di procedere, al più presto possibile, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Sezione di tesoreria provinciale.

Le Sezioni di tesoreria provinciale o gli Uffici emittenti per tutti i titoli emessi nel mese di dicembre 1991, avranno cura di inviare, con ogni tempestività, agli interessati gli avvisi di pagamento relativi ai titoli emessi.

Nei casi di pagamenti da eseguire mediante accreditamento in conto corrente postale o emissione di vaglia postale ordinario o telegrafico, occorre che le Amministrazioni interessate tengano presente la necessità di emettere i titoli relativi con un congruo anticipo rispetto al termine indicato nel 1° comma del presente paragrafo in modo che pervengano alle competenti Ragionerie in tempo utile per completare il loro *iter*.

Per ciò che attiene agli adempimenti di fine esercizio relativi alla contabilità speciale intestata agli uffici IVA, si precisa che gli ordinativi di pagamento dovranno essere estinti fino al 30 novembre dell'anno di emissione.

Gli ordinativi rimasti inestinti a tale epoca vanno restituiti dalla Sezione di tesoreria provinciale debitamente annullati, in allegato al mod. 98-*aT*. Entro il 31 dicembre successivo gli uffici IVA provvederanno a versare all'Erario il saldo della contabilità speciale di fine esercizio chiusa al 30 novembre.

Con l'occasione si ritiene opportuno rammentare che le Amministrazioni centrali e gli Uffici periferici autorizzati alla diretta emissione dei titoli di spesa ai sensi della citata legge 17 agosto 1960, n. 908, potranno, in caso di necessità, emettere negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre titoli di spesa con imputazione all'esercizio 1992, tenendo presente le disposizioni di cui all'articolo 447 del Regolamento di contabilità. Tali titoli di spesa non potranno essere pagati che dal 1° gennaio 1992. Negli ultimi 10 giorni di dicembre potranno emettersi, con una nuova numerazione a partire dal n. 1, anche ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente pagare la prima rata con scadenza ai primi del mese di gennaio dell'anno successivo.

Paragrafo 2°

## *SPESE DA SISTEMARE*

### A) *Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.*

Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, entro il mese di gennaio 1992, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale un prospetto — in duplice copia — degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonchè l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.

Le Ragionerie regionali e provinciali che avessero necessità di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni — via terminale — al Sistema informativo della R.G.S.

I funzionari delegati dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 (modificato dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41) e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

In proposito si precisa che:

*a)* i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del II semestre entro il 25 gennaio;

*b)* le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 31 dicembre 1991, perché non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive necessità. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Sezione di tesoreria provinciale, per la parte ancora non erogata entro il 31 marzo 1992, dovranno essere allegate al rendiconto suppletivo.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro il 31 dicembre, tenendo presente il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, osservando il disposto dell'art. 59-*bis* della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 — modificato nei termini dalla menzionata legge n. 468 (art. 33) — distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.

Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni.

In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.

Occorre tenere presente che gli ordini devono essere utilizzati al lordo e non al netto.

Correlativamente, si raccomanda alle Amministrazioni centrali, nonchè agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito ai sensi della ripetuta legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito a favore dei funzionari delegati, onde evitare che per effetto di errate previsioni, a fine esercizio, rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi inutilizzati o, quel che è peggio, vengano disposte, da parte dei funzionari delegati, erogazioni superflue ed antieconomiche, perchè tendenti alla mera utilizzazione delle disponibilità.

La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessità dei funzionari delegati, trae anche giustificazione — specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata — dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile assolutamente inadeguata ai fini degli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-*bis* C.G. o di mod. 62 C.G.

Sempre allo stesso fine e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perchè la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

È da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui al richiamato art. 61 della legge di contabilità generale — primo, secondo e terzo comma — si applicano anche ai fondi accreditati, a carico

degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilità speciali dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di contabilità generale, quale risulta modificato dall'art. 32 della citata legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento è stato disposto, sia (fatta eccezione per le contabilità in discorso degli Enti militari — leggasi pag. 25, n. 2) nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'è noto, potranno trovare estinzione i titoli della specie il cui importo non è stato riscosso entro l'esercizio di emissione.

Fermo l'obbligo dei funzionari delegati di limitare i prelevamenti in contanti alle somme strettamente necessarie, è da tener presente che i fondi già riscossi dai funzionari delegati sopra ordini di accreditamento relativi alla conduzione dei lavori per opere pubbliche, emessi dall'Amministrazione dei lavori pubblici e dall'Azienda nazionale autonoma delle strade, ed eventualmente non erogate alla chiusura dell'esercizio 1991, potranno essere trattenute per effettuare, entro l'esercizio 1992, pagamenti relativi alle spese che formano oggetto degli ordini medesimi.

Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 1992 debbono essere versate presso la Sezione di tesoreria provinciale entro la stessa data.

Per detti ordini di accreditamento il rendiconto suppletivo dovrà essere prodotto non appena esaurite le somme come sopra trattenute e, comunque, entro l'esercizio 1992.

B) *Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.*

*Entro il mese di gennaio 1992,* i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, *alle Ragionerie che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento,* gli elenchi mod. 62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 1991, in conto della gestione dell'esercizio 1991, distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod. 62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente — in detti elaborati — l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

I funzionari delegati non sono più tenuti a produrre le distinte mod. 12 C.G. — ex B — per i Ministeri delle finanze e del tesoro, limitatamente ai residui di pertinenza

dell'esercizio scaduto, nè sono tenuti, per il Ministero delle finanze, a produrre, relativamente alle restituzioni ed ai rimborsi di imposte dirette, le distinte mod. 12 C.G. — ex D.

Per quanto riguarda i modelli 62 C.G., si precisa che dovranno essere compilati due distinti elenchi.

Nel primo dei detti elenchi saranno riportati gli ordinativi, con l'indicazione dell'importo netto e di quello delle relative ritenute erariali, su ordini di accreditamento rimasti inutilizzati, in tutto o in parte, al 31 dicembre 1991, da trasportare all'esercizio 1992, e gli ordinativi, ugualmente con l'indicazione dell'importo netto e di quello delle relative ritenute erariali, pagati entro il 31 dicembre, ma non portati in uscita entro la stessa data dalle Sezioni di tesoreria provinciale.

Per ciò che concerne le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, dovranno essere emessi appositi elenchi mod. 62 C.G., solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni. In proposito vedere anche la lettera G) a pag. 20.

Nel secondo elenco saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali non è stato ancora emesso il relativo titolo di pagamento.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione di detti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 1992 degli ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso) e al pagamento delle spese insolute, sarà provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.

Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), dovranno essere utilizzati dai funzionari delegati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.

A tale fine sui predetti ordini di accreditamento deve essere apposta, ben appariscente, la indicazione: «esclusivamente per ordinativi da trasportare».

Le Sezioni di tesoreria provinciale non daranno corso ad ordinativi emessi dai funzionari delegati sui predetti ordini di accreditamento.

Si dovrà aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo fino al termine massimo del 15 febbraio, termine che non è suscettibile della proroga di cui al *N.B.* di pag. 7.

Detto termine dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Le Ragionerie centrali, regionali e provinciali non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti, oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi.

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:

1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;

2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati a pag. 25, punto 3).

C) *Trasporto degli ordini di accreditamento.*

L'art. 61-*bis* della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, prevede che «gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato».

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilità, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.

Ad evitare possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della «spesa»:

— dal n. 1001 al 6999: Spese correnti

— dal n. 7001 al 9499: Spese in conto capitale

— dal n. 9501 al 9999: Rimborso prestiti

Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere piena efficacia le disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli ordini di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese correnti. Tali disposizioni sono contenute nell'art. 1 del decreto legislativo n. 700, del 20 marzo 1948 e nella legge n. 232, del 16 marzo 1951, per gli ordini di accreditamento emessi rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici e dall'A.N.A.S., nonchè nella legge n. 344, del 1° luglio 1981, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero della sanità.

La facoltà di trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 29 dicembre 1990, n. 406, concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-93, è estesa — per quanto riguarda i Ministeri — anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

— Finanze: capitoli 3105 e 3135;

— Difesa: capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4072 e 5031.

Le Sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto degli ordini di accreditamento, si atterranno alle indicazioni riportate sulla fascia meccanografica riguardante gli ordini stessi.

La Ragioneria generale dello Stato comunicherà all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro, l'elenco dei capitoli di spesa per i quali siano intervenute nel corso dell'esercizio eventuali modifiche al regime della trasportabilità degli ordini di accreditamento.

Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli artt. 443, comma 3°, 444 e 448 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quali risultano modificati con decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.

I funzionari delegati dovranno far pervenire, entro il termine ultimo del 10 gennaio 1992, alle Sezioni di tesoreria provinciale la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

Dopo tale data, le stesse Sezioni di tesoreria provinciale, per le operazioni di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive Amministrazioni, per il tramite delle competenti Ragionerie, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto è già avvenuto nell'anno precedente.

Sulla base delle parifiche effettuate dalle Sezioni di tesoreria provinciale con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza delle eventuali richieste avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora, entro il 20 gennaio, una raccolta di dati informatici, contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al Sistema informativo della R.G.S.

Detto Sistema, effettuato il riscontro con i propri dati ed inseriti gli ordini di accreditamento da trasportare nelle scritture del nuovo esercizio, trasmetterà alla Corte dei conti l'anzidetta raccolta, integrata con gli estremi dell'imputazione al conto dei residui dell'esercizio in corso. Eseguiti i propri riscontri, la predetta Corte restituirà la raccolta al suddetto Sistema informativo che provvederà ad inviare

un elenco dei titoli trasportati alle Ragionerie che hanno effettuato il controllo preventivo sui titoli stessi e restituirà a sua volta la raccolta medesima all'Istituto incaricato del servizio di tesoreria.

Ricevute le informazioni contenute nella raccolta in parola, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordine di accreditamento esistente presso di esse e cureranno l'invio di un elenco dei titoli trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione, ai funzionari delegati, come viene richiamato a pag. 24.

D) *Ordinativi diretti, non pagati entro il 31 dicembre 1991.*

Il trasporto degli ordinativi diretti, individuali e collettivi, emessi sia in conto competenza che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art. 443 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.

A tal fine l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria e la Tesoreria centrale dello Stato, per il tramite del controllore capo, elaborano, entro il 20 gennaio, una raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi degli ordinativi innanzi indicati, che seguirà lo stesso «iter» previsto alla lettera *C)*, per gli ordini di accreditamento.

Gli uffici delle poste e del registro debbono restituire entro il giorno 5 del mese di gennaio (prorogabile al 10 per necessità operative) alle Sezioni di tesoreria provinciale e alla Direzione generale del tesoro, se ricevuti dalla Tesoreria centrale, i mandati individuali e quelli collettivi inestinti e, entro lo stesso 5 gennaio (prorogabile al 15 per analoghe necessità operative), gli ordinativi diretti collettivi, rimasti parzialmente insoluti al 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione.

E) *Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilità speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 1991.*

Il trasporto degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, rimasti insoluti al 31 dicembre 1991, viene effettuato dalle competenti Sezioni di tesoreria provinciale che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.

Per gli ordinativi tratti su contabilità speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le Sezioni di tesoreria provinciale, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio corrente.

Il trasporto degli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente disposto dalle Sezioni di tesoreria provinciali che provvedono ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

F) *Rimanenze di importi non superiori alle lire 10.000 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 1991.*

I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi funzionari delegati, qualora accertino al 20 dicembre una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori alle lire 10.000 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo «Entrate eventuali e diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi.

È opportuno precisare che per i Ministeri del tesoro e delle finanze i capitoli da utilizzare per tali versamenti, sono rispettivamente il n. 2368 e il n. 2319.

Per quanto riguarda le Aziende autonome dello Stato, le rimanenze di cui sopra dovranno affluire all'entrata dei rispettivi bilanci.

Poiché nei decorsi esercizi non sempre è stato provveduto alla estinzione degli ordini di accreditamento con rimanenze uguali o inferiori a lire 10.000, si raccomanda la stretta osservanza della norma citata, onde evitare di appesantire le operazioni di chiusura dell'esercizio per i richiesti adempimenti di riduzione dell'apertura di credito.

Giova far presente, che i titoli (buoni mod. 31-*bis* C.G.), relativi alle disponibilità in parola, andranno emessi non oltre il 22 dicembre con l'intestazione «Tesoro dello Stato mediante commutazione in quietanza di entrata». Tali titoli dovranno recare l'indicazione del capitolo e del capo di entrata a cui dovranno affluire tali versamenti.

G) *Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).*

L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n. 119 — da considerarsi di efficacia permanente — dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonchè i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali — riguardanti esclusivamente le menzionate spese — rimasti da versare al 31 dicembre 1991, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 1992. È appena il caso di precisare che per dette ritenute non dovrà essere prodotto dai funzionari delegati alcun modello 62 C.G.

Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981:

1) i mandati diretti emessi per la regolazione delle ritenute dell'esercizio 1991 e non estinti nello stesso esercizio, i quali, ovviamente, fruendo dell'istituto del trasporto trovano imputazione nel 1992, in conto residui;

2) gli ordinativi mod. 31 C.G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 1991 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 1992, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi il funzionario delegato dovrà emettere il mod. 62 C.G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32-*bis* C.G., che contiene la nuova imputazione del titolo che si trasporta dovrà, naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31-*bis* C.G., con il quale dovrà essere regolata la ritenuta relativa, verrà imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza, in deroga all'art. 1450 delle vigenti Istruzioni sui servizi generali del tesoro e in applicazione degli articoli 152 e 154 del Regolamento di contabilità;

3) i mandati diretti emessi nell'anno 1991 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno per i quali, com'è noto, vengono trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno essere regolate per quanto attiene alla spesa, in conto residui mediante commutazione in quietanza di entrata anch'essa in conto residui.

H) *Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.*

Com'è noto, con l'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1985, è stato inserito all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il quinto, il seguente comma: «Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti».

Da tale disposizione legislativa si evince che l'impegno delle spese in essa indicate deve essere assunto a carico dei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio in cui viene ordinato il relativo pagamento.

Tuttavia per più dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale norma, si fa rinvio alla circolare n. 62, del 7 novembre 1985, emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Paragrafo 3°

## *ADEMPIMENTI DELLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO*

Per la regolarizzazione e sistemazione dei pagamenti, eventualmente ancora scritturati in conto sospeso perchè non sufficientemente documentati o comunque irregolari, saranno tenute presenti le particolari disposizioni emanate con la circolare della Ragioneria generale dello Stato 26 febbraio 1945, n. 109162, che valgono anche per i pagamenti effettuati allo scoperto in dipendenza della determinazione commissariale delle finanze in data 29 settembre 1943, n. 751.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, entro il 20 gennaio 1992, dovranno inviare:

*a) alle competenti Ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato,* che hanno eseguito il controllo preventivo sui titoli, l'elenco degli ordinativi diretti individuali o collettivi per i quali non debba effettuarsi il pagamento, perché colpiti da perenzione.

Per quanto concerne i mandati in limite di perenzione, non pagati entro il 31 dicembre 1991, si raccomanda agli uffici postali e del registro di tenere presente che tali titoli dovranno essere subito restituiti alla Sezione di tesoreria provinciale mittente per le successive operazioni di annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi di tesoreria, si interessano le medesime Sezioni ad inoltrare le comunicazioni di pagamento in tempo utile dei titoli di spesa in limite di perenzione non oltre il 31 marzo;

*b) ai funzionari a favore dei quali sono state disposte sub-anticipazioni,* a norma dell'art. 728 delle vigenti Istruzioni sui servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., rimasti inestinti al 31 dicembre prossimo, allegando tali ordini all'elenco stesso (sull'argomento vedere pag. 25);

*c) alle Intendenze sedi di estrazione del lotto,* mediante la nota mod. 100 T., redatta in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 1991 d'imminente chiusura e inestinti al 31 dicembre 1991 e con altra nota mod. 100 T., in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto già trasportati all'esercizio 1991 ed inestinti alla fine dell'esercizio medesimo, allegando, a tale elenco, gli ordini nel medesimo descritti o la dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salve le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, ed eventualmente gli elenchi degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 1990, pagati in tempo utile ma non conteggiati nel mese di dicembre 1991 (circolare della Direzione generale del tesoro 23 agosto 1926, n. 19915, *Bollettino finanze*, 1926, pagina 1999).

Le Sezioni di tesoreria provinciale, inoltre, per effetto del disposto di cui al comma 2° dell'art. 448 del R.C.G.S., quale risulta modificato dal D.P.R. n. 402 del 1989, restituiranno, dopo il 10 gennaio, con apposito elenco alle Amministrazioni emittenti, per il tramite delle competenti Ragionerie, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

In relazione alla modifica dell'art. 330 del R.C.G.S., introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, si richiama l'attenzione delle Sezioni di tesoreria provinciale sul fatto che gli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio non devono più essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati direttamente dalle Sezioni ai competenti Uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.

Per attuazione degli adempimenti connessi con la procedura di cui al ricordato art. 330 occorre premettere che gli stessi vanno subordinati al cambio degli ordinativi estinti con i relativi mod. 31-*ter* C.G., trasformati in buoni.

I funzionari delegati, dopo aver provveduto al suddetto cambio degli ordinativi, trasmettono entro il 31 gennaio 1992 (come già indicato nel paragrafo 2°) alle Sezioni di tesoreria provinciale un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non più trasportabili, nonchè le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le Sezioni di tesoreria provinciale appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, dopo gli adempimenti inerenti la «chiusura» degli ordini di accreditamento, nonchè la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti rispettivamente parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al più tardi entro il 5 febbraio 1992, trasmettono:

ai predetti Uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini rimasti in tutto o in parte inestinti corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonché di una copia del mod. 34 C.G.;

alla Ragioneria centrale, regionale o provinciale, altra copia del suddetto mod. 34 C.G.;

all'Amministrazione emittente una terza copia del ripetuto mod. 34 C.G.

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere entro il 15 aprile l'elenco predetto, le Sezioni di tesoreria provinciale — dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonchè la riduzione o l'annullamento degli stessi — invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati.

Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno a trasmettere gli ordini di accreditamento, rimasti in tutto o in parte inutilizzati, all'Ufficio centrale di ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonché di due copie del mod. 34 C.G.

Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade, gli ordini di accreditamento del genere suindicato saranno trasmessi alla propria Direzione centrale di ragioneria, salvo quelli emessi a seguito della legge n. 86, del 26 marzo 1986 (recante ristrutturazione dei ruoli dell'A.N.A.S. e decentramento delle competenze), che devono essere inviati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, invece, alle competenti Ragionerie regionali dello Stato, sempre corredati dei modelli 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonché di due copie del mod. 34 C.G..

Una copia del predetto mod. 34 C.G., verrà trasmessa direttamente all'Amministrazione emittente.

I suddetti Uffici di ragioneria provvederanno, successivamente, a trasmettere i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e 15 C.G., nonchè una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti uffici di controllo della Corte dei conti.

Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne l'Amministrazione dei monopoli di Stato, l'A.N.A.S., l'A.I.M.A. e la gestione dell'ex Azienda delle foreste demaniali, sarà provveduto con separate circolari da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilità.

Inoltre, le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, entro il 10 febbraio 1992 (termine per il quale non trova applicazione la proroga stabilita nel *N.B., indicato a pag. 7), dovranno trasmettere:*

1) *ai funzionari delegati,* l'elenco, in doppio esemplare (mod. 32-*bis* C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 1991. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle Sezioni di tesoreria ed il cui importo è stato già compreso (in base agli elementi contenuti nel mod. 31-ter C.G.) negli elenchi mod. 62 C.G., verrà successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 1992.

Gli ordinativi stessi possono essere pagati dai tesorieri anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 1992 e prima che sia indicata la nuova imputazione.

Gli ordinativi così pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e poi registrati definitivamente in uscita.

Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati. Le stesse Sezioni restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 1990, trasportati all'esercizio 1991 e non ancora estinti

al 31 dicembre 1991, nonchè gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 1991 con la stampigliatura «da non trasportare», rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.

Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione in una speciale nota modello 32-*bis* C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salvo le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro;

2) *ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali,* per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilità, rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilità speciali accese ad Enti militari, vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) *alle competenti Ragionerie centrali, regionali e provinciali,* una copia dei modelli 32-*bis* C.G. inviati ai funzionari delegati.

Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32-*bis* C.G. e 34 C.G. fossero negative, dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C.G., da trasmettere in piego raccomandato.

Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle Sezioni di tesoreria provinciale di provvedere affinchè, entro il 31 dicembre prossimo, siano portati in esito definitivo non solo tutti i versamenti in titoli pagati dagli agenti della riscossione, ma anche quelli prodotti dall'Amministrazione postale.

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si interessano le Sezioni di tesoreria provinciale a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilità degli ordini di pagamento di spese fisse e di pensioni.

Si raccomanda ai funzionari delegati la costante scrupolosa osservanza del termine previsto dall'art. 744 delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro per la trasformazione in buoni degli ordinativi estinti di cui agli elenchi mod. 31-*ter* C.G., anche ad evitare le segnalazioni ed i richiami previsti dal successivo art. 746 delle stesse Istruzioni per i casi di inadempimento.

Le Sezioni di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31-*bis* C.G., o buoni speciali modello 31-*quater* C.G., nei casi previsti, provvederanno, secondo l'art. 728 delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.

Gli ordinativi mod. 31 C.G., e gli ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-*quater* C.G., estinti negli ultimi giorni di dicembre e che non si renda possibile regolare entro il 31 del mese, specialmente per i funzionari residenti fuori del capoluogo di provincia, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla Sezione di tesoreria provinciale, che ne darà notizia ai funzionari delegati mediante invio del modello 32-*bis* C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1). Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., dovranno essere trasportati dai funzionari delegati stessi all'esercizio 1992 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.

A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente § 2°, alla Ragioneria centrale o alla Ragioneria regionale o alla Ragioneria provinciale competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 1992, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., pure da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle Ragionerie regionali competenti.

In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 1992, le Sezioni di tesoreria provinciale completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel modello 32-*bis* C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.

Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli agenti pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sarà compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod. 32-*bis* C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento entro il 31 dicembre 1991. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovrà eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 1991 e pagati entro il 31 dicembre 1991, ma versati presso la Sezione di tesoreria provinciale successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati, ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui al § 2° sub lettera B), affinchè si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi dovranno far carico per l'esercizio 1992 e provvedere alla nuova imputazione degli ordinativi medesimi.

Le Sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli ordinativi la nuova imputazione mediante stampiglia.

Paragrafo 4°

## *SPESE FISSE E PENSIONI*
## *ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO*

Le Direzioni provinciali del tesoro dovranno trasmettere entro il 15 gennaio 1992 alla Corte dei conti *(Ufficio di controllo per le spese fisse ed il debito vitalizio)* gli elenchi mod. 63 C.G., in unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 1991.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 1991, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

Per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le Direzioni provinciali del tesoro dovranno trasmettere gli elenchi mod. 63 C.G., delle somme prescritte alla Corte dei conti - Ufficio riscontro per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte andranno trasmessi dalle Direzioni provinciali del tesoro alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno, invece che alla Corte dei conti.

Si interessano, infine, le Direzioni provinciali del tesoro a rispondere sollecitamente ai rilievi della Corte dei conti relativi all'ordinazione dei pagamenti delle rate di pensioni e di spese fisse.

Le medesime Direzioni provinciali del tesoro dovranno, altresì, trasmettere, entro il 31 gennaio, alle Ragionerie centrali presso le Amministrazioni centrali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse e pensioni rimaste da pagare al 31 dicembre 1991 (ratei maturati di spese fisse che per qualsiasi causa — decesso del titolare, pignoramento, attesa di documenti da parte degli eredi, ecc. — non si sono potuti liquidare a favore di titolari delle partite di spesa fissa o di pensione). Ovviamente, i predetti elenchi dovranno essere inviati alla Ragioneria centrale per i servizi del tesoro per le spese a carico del capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, avente la seguente denominazione: «Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi e relativi oneri previdenziali». È consentita, ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Alle stesse Ragionerie centrali deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse.

## Paragrafo 5°

## *ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 1991*

A) *Annotazioni da apporre sui titoli.*

I titoli di spesa che, giusta la facoltà consentita dall'art. 4 del decreto ministeriale 3 giugno 1929, n. 108169, modificato dall'art. 5 della legge n. 62/1964, venissero emessi negli ultimi 10 giorni del mese di dicembre 1991, in conto dell'esercizio 1992, saranno a cura dell'Amministrazione ed Uffici emittenti, muniti di un bollo con la dizione molto appariscente *«Esercizio finanziario 1992»*, affinché le Sezioni di tesoreria provinciale possano, a vista, distinguere i titoli che devono essere conteggiati con imputazione all'esercizio 1991 od all'esercizio 1992.

Le Ragionerie centrali e periferiche provvederanno a caratterizzarli, all'atto della registrazione meccanografica, con le sigle operative stabilite per l'esercizio 1992 ed a prenotarli nelle scritture dell'esercizio medesimo. I relativi pagamenti, che nei casi speciali di urgenza venissero effettuati nello stesso mese di dicembre 1991, previa analoga autorizzazione della Direzione generale del tesoro, ai sensi dell'art. 1452 delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, modificato dal citato art. 5 della legge n. 62 del 1964, saranno registrati fra quelli in conto sospeso per essere, al 1° gennaio successivo, scaricati da tale conto e compresi nelle contabilità dell'esercizio 1992 insieme con i pagamenti che, in conto del medesimo esercizio, saranno effettuati nel mese di gennaio.

B) *Debito pubblico.*

Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523, del 13 marzo 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interessi o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale.

Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 1992 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 1992, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

## Paragrafo 6°

## *PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA*

La legge 7 agosto 1985, n. 428, precedentemente citata, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti:

«Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

Conseguentemente, premesso che la decorrenza della prescrizione degli emolumenti in parola è regolata dal 3° comma del citato art. 2 del regio decreto-legge n. 295, del 1939, al fine di evitare che siano effettuati pagamenti oltre la data della prescrizione stessa, gli Uffici ordinatori avranno cura di apporre, in modo appariscente, sugli ordinativi diretti e sugli altri titoli di spesa — per i quali la prescrizione sia operante nell'esercizio in cui sono stati emessi o in quello successivo — l'indicazione «pagabile fino al. . . . . .».

Per la prescrizione, dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite da questo Ministero - Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.

Per quanto riguarda la perenzione dovrà essere apposta in modo appariscente l'indicazione «da non trasportare perchè pagabili non oltre il 31 dicembre 1992» sugli ordinativi diretti e sugli altri titoli di spesa, che verranno emessi nell'esercizio 1992 per il pagamento di residui passivi provenienti dalla competenza di parte corrente dell'esercizio 1990, in quanto dette partite residue, se non saranno pagate entro il 31 dicembre 1992, dovranno essere eliminate dai conti finanziari alla scadenza dell'esercizio 1992 anzidetto, per perenzione amministrativa.

Il primo comma dell'art. 36 della legge di contabilità generale, tenuto conto dell'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede che «i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi».

In relazione a ciò, devesi specificare che la indicazione «da non trasportare perchè pagabile non oltre il 31 dicembre 1992», non riguarderà, ovviamente gli ordinativi diretti e gli altri titoli di spesa, emessi in conto residui relativi a spese per lavori, forniture e servizi provenienti dalla competenza dell'esercizio 1990, stante la protratta validità dei medesimi residui.

Per quanto attiene ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa presente che il 2° comma dell'art. 36 innanzi ricordato, è stato così modificato dall'art. 6, comma 5°, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155: «Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno».

Per una corretta applicazione della suddetta norma si rinvia all'annuale circolare della Ragioneria generale dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio.

Per quanto riguarda l'istituto della perenzione si fa presente, altresì, che rimangono tuttora valide le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 36 della legge di contabilità, quale risulta modificato dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e precisamente: «I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi».

Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere particolare, soggiacciono al disposto del 2° e 3° comma dell'art. 36 della legge di contabilità.

Premesso quanto sopra anche sui titoli di spesa relativi a somme iscritte in bilancio in conto capitale, se in limite di perenzione, si apporrà la stampigliatura «pagabile non oltre il 31 dicembre 1992».

La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalle Sezioni di tesoreria provinciale e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli le Ragionerie competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro

sistemazione, in maniera da renderne possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilità.

Si ritiene utile precisare che i suddetti criteri non trovano attuazione nei confronti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quanto ad esse non si applica il disposto di cui al surrichiamato art. 36 della vigente legge di contabilità. Ciò per effetto dell'art. 10 della legge n. 951 del 22 dicembre 1977, che ha stabilito, tra l'altro, la non applicabilità alle predette Amministrazioni delle disposizioni recate dall'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

# TITOLO III — PATRIMONIO

## Paragrafo 1°

## *CONTABILITÀ DEI BENI MOBILI E IMMOBILI*

### A) *Contabilità dei beni mobili.*

Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979 — Regolamento per la gestione dei consegnatari-cassieri delle Amministrazioni dello Stato, del decreto ministeriale del 20 giugno 1987, n. 115 — Nuove istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato (Parte VI), nonché delle seguenti circolari della Ragioneria Generale dello Stato:

— n. 76 del 12 dicembre 1980 — Istruzioni in materia di inventari dei beni mobili dello Stato;

— n. 11 del 21 febbraio 1987 — Beni mobili dello Stato. Concordanza tra situazione patrimoniale e situazione finanziaria;

— n. 8 del 9 febbraio 1988 — Contabilità dei beni mobili relative all'esercizio 1987;

— n. 18 del 30 marzo 1989 — Istituzione di una nuova categoria per i beni mobili iscritti in pubblici registri.

#### 1) Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili, (mod. 98 C.G.), compilato per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredato dei buoni di carico e scarico — mod. 130 P.G.S. — seconda sezione e della relativa documentazione), entro il termine improrogabile del 15 febbraio, alla Ragioneria centrale competente, per gli Uffici centrali ed alle Ragionerie regionali o provinciali, per gli Uffici periferici, a seconda della competenza territoriale di questi ultimi (art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979).

Le Amministrazioni, invece, non tenute alla osservanza della menzionata circolare n. 76 — con esclusione degli istituti scolastici ad ordinamento autonomo dotati di personalità giuridica — debbono comunicare, immediatamente dopo la chiusura delle proprie contabilità, i dati necessari alle competenti Ragionerie per la formazione del Conto generale del patrimonio.

Si ricorda che, agli effetti della compilazione del Conto patrimoniale, è necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio e categoria:

— le consistenze finali dell'esercizio 1990;

— gli aumenti per i nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 1991 (competenza o residui secondo le modalità di cui alla menzionata circolare n. 11) con specificazione dei relativi capitoli di spesa, in annotazione;

— gli aumenti per oggetti ricevuti da altri Uffici (da specificare in annotazione);

— gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);

— gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di valore (per i beni acquistati negli anni precedenti, e non contabilizzati a suo tempo, non occorre operare la distinzione tra competenza e residui, poiché gli stessi vanno inclusi tra le «sopravvenienze»);

— le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata — competenza o residui — in annotazione);

— le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici (da specificare in annotazione);

— le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);

— le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni e consumi;

— le consistenze finali dell'esercizio 1991.

In particolare nel prospetto delle variazioni dei beni mobili i consegnatari dovranno indicare, per i beni acquistati e venduti, distintamente per competenza e residui, i capitoli di spesa o di entrata, con riferimento all'anno di assunzione in consistenza o di dismissione dei beni, raffrontato con quello in cui è stato assunto l'impegno della relativa spesa, ovvero con quello in cui è stato effettuato l'accertamento della relativa entrata, come specificato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 21 febbraio 1987.

Inoltre, per le vendite, gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello di inventario, dovranno essere riportate rispettivamente tra gli aumenti come sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.

Per quanto concerne più specificamente le istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica, si avrà cura di indicare i capitoli di spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativi al trasferimento dei fondi nei propri bilanci da parte del competente Provveditorato agli studi, come da questi precisati

nella lettera di assegnazione fondi agli istituti. Per gli altri beni, eventualmente acquistati con finanziamenti non provenienti dal bilancio statale ed acquisiti fra i beni patrimoniali dello Stato, le variazioni vanno contabilizzate invece alla colonna 8 del mod. 98 C.G. come «sopravvenienze».

In merito, poi, ai trasferimenti di beni tra Uffici statali dipendenti da Ministeri diversi ed anche dal medesimo Ministero, si ritiene opportuno richiamare la disposizione impartita al riguardo con la circolare n. 8, del 9 febbraio 1988, della Ragioneria generale dello Stato e cioé che nella contabilità del consegnatario dell'Ufficio cedente, al buono di scarico sia necessariamente allegato lo scontrino del buono di carico rilasciato dal consegnatario dell'Ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, anche a seguito di rilievo all'Ufficio del consegnatario interessato, la registrazione contabile relativa all'operazione non dovrà essere considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo fino a quando la situazione non sia regolarizzata.

È da precisare inoltre che per le forniture dei beni mobili, effettuate da parte del Provveditorato generale dello Stato sui propri capitoli di spesa, i consegnatari dovranno considerare come «nuovi acquisti» i beni ricevuti dal Provveditorato generale che risultano acquistati da quest'ultimo per conto delle varie Amministrazioni, e come «passaggi da altri uffici» quelli che provengono dal suo magazzino principale. È appena il caso di aggiungere che sarà compito dello stesso Provveditorato generale comunicare ai consegnatari interessati il capitolo di spesa al momento della comunicazione delle forniture di tali beni.

Si richiama comunque l'attenzione per gli acquisti di mezzi di trasporto effettuati dal Provveditorato generale dello Stato per conto delle varie Amministrazioni. Essi gravano sul cap. 5053 i cui fondi, come è noto, provengono da trasferimenti autorizzati dal Ministro del tesoro con propri decreti, a valere su quelli stanziati nei capitoli dei vari stati di previsione, indicati nella tabella A allegata alla legge di bilancio.

Le Ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato dovranno aver cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio, di adottare opportune iniziative per consentire alle stesse di provvedere all'immissione dei dati nel Sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato non oltre il termine del 31 marzo.

Trascorsa tale data lo stesso Sistema informativo considererà «inadempienti» tutti gli Uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i modd. 98 C.G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.

2) Modello «estratto 97 C.G. per gli uffici interessati da trasferimenti».

In relazione al modello «estratto 97 C.G. per i trasferimenti» le Ragionerie regionali e provinciali avranno cura di:

— chiederlo al Sistema informativo, a partire dal 1° aprile 1992, con la funzione DABG;

— completarlo manualmente soltanto dei seguenti indispensabili elementi non prodotti dal Sistema:

*a)* ufficio corrispondente che cede o riceve il bene;

*b)* valore patrimoniale dei beni trasferiti relativo ai singoli uffici interessati al movimento;

— inviarlo alle Ragionerie centrali competenti entro il 4 aprile con spedizione per «espresso».

Va sottolineata, al riguardo, la necessità che le suddette Ragionerie regionali e provinciali provvedano alla preventiva verifica della compensazione dei passaggi stessi — d'intesa con le corrispondenti Ragionerie — prima dell'inserimento dei dati nel Sistema informativo, con particolare attenzione a che i movimenti trovino evidenziazione contabile nella medesima categoria dei beni e nello stesso esercizio finanziario.

3) Modello «97C.G. — Riassunto delle variazioni».

Le Ragionerie regionali e provinciali avranno altresì cura di inviare, entro il 15 aprile, in deroga a quanto previsto dalla circolare n. 8 sopracitata, il modello 97 C.G. — Riassunto delle variazioni (da richiedere con l'unica funzione DAAH), alla competente Ragioneria centrale, debitamente convalidato a firma del direttore della Ragioneria regionale o provinciale.

B) *Contabilità dei beni immobili.*

Per consentire la contabilizzazione, in sede consuntiva, di tutte le variazioni riguardanti i beni immobili patrimoniali, nulla è innovato per effetto della automazione del prospetto riepilogativo mod. 50-*bis* relativo alle entrate del capo VII.

Le Ragionerie provinciali dello Stato devono compilare, ai fini del Conto patrimoniale dello Stato, il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni patrimoniali secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984.

Pertanto tutte le Ragionerie centrali presso le Amministrazioni che hanno in carico beni immobili, devono attenersi alla classificazione prevista dal predetto decreto ministeriale, allo scopo di acquisire dati omogenei da utilizzare per la compilazione del Conto generale del patrimonio dello Stato.

Le Ragionerie provinciali devono trasmettere tempestivamente i suddetti prospetti relativi alla situazione dei beni patrimoniali, nonché i modelli finanziari concernenti le scritture delle vendite o affrancazioni, alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze.

Per le variazioni patrimoniali devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni stesse sia le provenienze o destinazioni dei beni.

In particolare, il carico derivante da lavori effettuati o da immobili costruiti dalle Amministrazioni della difesa e dei lavori pubblici, deve anche risultare da appositi elenchi da produrre contestualmente alla Ragioneria centrale presso le Amministrazioni predette e a quella presso il Ministero delle finanze.

Per le operazioni di scarico, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario-patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato, n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra i modelli:

*a)* mod. 91 (ex 141) nella colonna denominata «Prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna "e")»;

*b)* mod. 16 (ex 83), rigo B;

*c)* prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I e colonna 2 del quadro II.

Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio la concordanza dovrà essere assicurata tra:

1) l'importo indicato nel mod. 50-*bis* meccanizzato (ora RG-211-EK-MR01) ripartito tra competenza e residui;

2) il mod. 16 (ex 83), rigo P oppure, in caso di affrancazioni, il mod. 198 colonna 7;

3) il prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II.

Infine, si richiama l'attenzione delle Ragionerie provinciali sul rispetto della circolare n. 405, del 15 maggio 1982, del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, concernente l'aggiornamento dei valori dei beni patrimoniali dello Stato.

*Il Ministro:* CARLI

ALLEGATO

# CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

**25 novembre 1991** — Termine ultimo per l'inoltro alle Ragionerie competenti dei titoli di spesa (salvo che per stipendi, o titoli da commutarsi in quietanza d'entrata, ecc.).

**30 novembre 1991** — Termine per l'emissione di buoni di prelevamento in contanti sugli ordini di accreditamento.

**15 dicembre 1991** — Termine ultimo per l'afflusso alle Sezioni di tesoreria provinciale dei titoli di spesa.

**20 dicembre 1991** — Termine per l'accertamento, da parte dei funzionari delegati, di rimanenze di importi inferiori alle L. 10.000 sulle rispettive aperture di credito, al fine della comune estinzione.

**22 dicembre 1991** — Termine per l'emissione, da parte di funzionari delegati, dei titoli di spesa commutabili in quietanza di entrata estintivi delle aperture di credito con partite residuali inferiori a L. 10.000.

**31 dicembre 1991** — Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi (trasportati) emessi nell'esercizio precedente.

— Termine ultimo per il versamento all'Erario del saldo della contabilità speciale degli Uffici I.V.A. chiusa al 30 novembre.

— Chiusura dell'anno finanziario.

**5 gennaio 1992** — Termine per la compilazione e la trasmissione agli Uffici che amministrano le entrate erariali, degli elenchi mod. 55 T e 55 T (riepilogo) per i versamenti avvenuti nell'esercizio 1991 (competenza e residui), da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale.

**10 gennaio 1992** — Termine per l'invio, alle Ragionerie centrali presso i vari Ministeri ed alla Direzione Generale del Tesoro, della contabilità amministrativa delle entrate da parte degli uffici interessati.

— Termine ultimo per far pervenire, da parte dei funzionari delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

— Termine per la restituzione da parte degli Uffici delle poste e del registro alle Sezioni di tesoreria provinciale e alla Direzione generale del tesoro dei mandati individuali e di quelli collettivi inestinti.

— Data di inizio per la restituzione — da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale — alle Amministrazioni emittenti, per il tramite delle competenti Ragionerie, degli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

**15 gennaio 1992**

— Termine per l'inoltro, alla Corte dei conti, da parte delle Direzioni provinciali del Tesoro, degli elenchi 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.

— Termine per la restituzione da parte degli Uffici delle poste e del registro alle Sezioni di tesoreria e alla Direzione generale del tesoro degli ordinativi diretti collettivi rimasti parzialmente insoluti al 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione.

**20 gennaio 1992**

— Termine per l'elaborazione, da parte della Banca d'Italia e della Tesoreria centrale dello Stato, della raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi dei titoli da trasportare.

— Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, ai funzionari che hanno ricevuto sub-anticipazioni, dell'elenco degli ordini di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre.

— Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, alle Intendenze di Finanza sedi di estrazione del lotto, dell'elenco in duplice esemplare degli ordini del lotto inestinti alla fine dell'esercizio e di quelli già trasportati ed ugualmente inestinti.

— Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, alle competenti Ragionerie dell'elenco degli ordinativi diretti per i quali non debba effettuarsi il pagamento perchè colpiti da perenzione.

**25 gennaio 1992**

— Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle competenti Amministrazioni e Ragionerie, dei rendiconti delle aperture di credito relativamente al II semestre.

**31 gennaio 1992**

— Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni provinciali del Tesoro alle Ragionerie centrali, degli elenchi delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio e di quelle andate in perenzione amministrativa.

— Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale, del prospetto degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti.

— Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle competenti Ragionerie, degli elenchi 62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio e da trasportare al nuovo esercizio.

**5 febbraio 1992**

— Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale: 1) alla Corte dei conti, degli ordini di accreditamento concordati, chiusi, ridotti o annullati, completi del mod. 34 C.G. (ordinativi inestinti); 2) alle Ragionerie competenti ed alle Amministrazioni emittenti, di una copia del suddetto mod. 34 C.G.

**10 febbraio 1992**

— Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale: 1) ai funzionari delegati, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio; 2) ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali, per l'annullamento, degli ordinativi tratti sulle stesse contabilità rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; 3) alle Ragionerie centrali, regionali e provinciali, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti.

**15 febbraio 1992**

— Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle competenti Ragionerie, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio.

— Termine ultimo per l'invio, da parte dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili - mod. 98 C.G., alle competenti Ragionerie centrali per gli uffici centrali, ed alle Ragionerie regionali o provinciali per gli uffici periferici.

**15 marzo 1992**

— Termine per l'effettuazione delle prenotazioni di variazioni nell'imputazione di versamenti, nonché quelle che comportano riduzione nell'importo o annullamento.

**31 marzo 1992**

— Termine ultimo per l'immissione al Sistema informativo dei dati relativi alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili da parte delle Regionerie centrali, regionali e provinciali.

— Termine per la compilazione ed invio alle Ragionerie centrali competenti, di distinti prospetti manuali per l'evidenziazione dei trasferimenti dei beni mobili secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 8 della Ragioneria Generale dello Stato - del 9 febbraio 1988, da parte delle Ragionerie regionali o provinciali.

— Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle competenti Ragionerie, del rendiconto suppletivo dei pagamenti disposti sulle aperture di credito non ancora erogate alla chiusura dell'esercizio.

— Termine per il versamento di tesoreria, da parte dei funzionari delegati, delle somme residuate e non utilizzate alla chiusura del rendiconto suppletivo.

— Termine per eventuali richieste di variazioni nella imputazione di versamenti da parte delle Ragionerie interessate alla Direzione Generale del Tesoro (Div. V).

**1° aprile 1992**

— Data di inizio per richiedere al Sistema informativo della R.G.S. la stampa del modello «estratto 97 C.G. per gli uffici interessati da trasferimenti» da parte delle Ragionerie regionali e provinciali.

**4 aprile 1992**

— Termine ultimo per la spedizione alle Ragionerie centrali del modello «estratto 97 C.G. per gli uffici interessati da trasferimenti» da parte delle Ragionerie regionali e provinciali.

**15 aprile 1992**

— Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle Sezioni di tesoreria provinciale, del prospetto degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti.